

Le sfide del processo di regolazione europeo dell'AI e delle tecnologie digitali

Introduzione (rivista) al [Webinar organizzato il 28 febbraio dal Movimento europeo e dall'Associazione Italiana della Comunicazione pubblica e istituzionale](#).

Il tema che tratteremo oggi è di evidente, estrema, complessità, toccando da un lato praticamente ogni disciplina da quelle più generali come la filosofia o la sociologia a quelle più settoriali come il diritto, l'economia, l'educazione sino alle discipline squisitamente tecniche-operative, dall'altro direttamente o indirettamente riguarda tutte le politiche pubbliche ed i rapporti privati. Abbiamo deliberatamente scelto di non limitarci a valutare l'emanando regolamento sull'AI (ci dirà più dettagliatamente l'introduzione sul punto dell'On. Benefei) ma più in generale il processo regolativo sovranazionale delle tecnologie digitali che ha già prodotto quella che alcuni commentatori hanno definito come un' "alluvione normativa" (dal *Digital Service Act* (DSA), al *Digital Market Act* (DMA), al *Data act*) che potrebbe anche recuperare la questione dei diritti dei lavoratori delle piattaforme con un voto *in extremis* l'11 marzo. Si tratta di un processo iniziato con la Strategia 20-30 e con il cosiddetto *Digital compass* che ha già portato a fare della transizione digitale uno dei tre pilastri delle politiche dell'Unione insieme alla sostenibilità verde (*Green Deal*) e a quella sociale (attuazione del *Social Pillar*) che naturalmente andrebbero assunti nella loro sinergia non atomisticamente come reso evidente anche nel *Recovery plan*. I tre pilastri nel loro insieme costituiscono quella "condizionalità buona" cui sono stati sottoposti gli aiuti per la ripresa post-pandemica.

Stiamo parlando del lato forte, vincente, che apre possibilità inedite, e che dovrebbe rendere noi europei orgogliosi del processo di integrazione che rafforza così le sue istituzioni mostrando come l'UE, sia comunque arrivata a sviluppare un proprio modello ed a generare nuovi istituti ed una originale narrativa della tecnologia in rapporto allo sviluppo sociale ^[1].

Dal punto di vista istituzionale però esistono della fragilità e delle incertezze come la sopravvivenza anacronistica di 27 garanti che pur dovrebbero applicare tutti il diritto dell'Unione i cui orientamenti non sembrano essere sempre convergenti (cfr. il recente caso di chiusura per la sola Italia e per pochi giorni del programma di *Chatpot GPT* appena uscito e con già 100 milioni di fruitori nel mondo). C'è una parte ancora abbozzata di questo processo e cioè l'obiettivo di offrire all'80% dei cittadini europei competenze digitali di base che dimostra che l'Unione mira non solo a dirigere il progresso tecnologico ed a renderlo coerente con i *fundamental rights* ma anche a rafforzare le capacità di controllo e partecipazione dei cittadini, a riprogettare la democrazia anche se, a parte la Conferenza sul futuro dell'Unione (Cofoe), ancora latitano i progetti e le anticipazioni di questa nuova capacitazione partecipativa dei soggetti.

In questa materia magmatica la nostra cartina di tornasole è la natura della scelta regolativa dell'Unione e la sua qualità oggi che i suoi prodotti sono stati quasi tutti varati e dovranno necessariamente essere tra loro coordinati ed interpretati unitariamente e che saranno certamente sottoposti all'ortopedia della Corte di giustizia il cui timbro, grazie all'art. 8 della Carta che dobbiamo a Stefano Rodotà, è particolarmente penetrante ed innovativo.

Sono, quindi, possibili prime valutazioni: innanzitutto sulla ragionabilità ed accettabilità della metafisica influente la lunga catena regolativa e le sue sfide e cioè il principio dell'umanesimo digitale, o di libertà dal dominio, se vogliamo utilizzare una espressione più generale ^[2]

In realtà tale principio non sembra sempre accolto essendo ancora molto forti le forme di resistenza (tra i sindacati così come nei partiti) che ancora credono al possibile arresto dell'innovazione. Troppi epigoni, un po' fuori tempo massimo, della Scuola di Francoforte ^[3] tengono il broncio al proprio tempo conferendo una radicale tonalità negativa ad una certa disillusione diffusasi dopo la prima fase della digitalizzazione ed alla preoccupazioni (in sé razionali) che si possano diffondere modalità di controllo oppressivo e sviamenti del gioco politico democratico. Ma questa forma di *Kultur pessimismus* finisce, a mio parere, solo per indebolire il grandioso tentativo di offrire una direzione ed una prospettiva alla "grande trasformazione", a quello che il "mitico" direttore di Wired (la rivista più autorevole degli anni ruggenti di Internet) Kevin Kelly ha definito come l'"inevitabile" ^[4].

Inoltre l'ondata regolativa è coerente con le sue premesse: come si disciplina una rivoluzione tecnologica come questa? Che tipo di cautele rispetto agli evidenti rischi da quelli alla *blade runner* sino alle dinamiche oligopolistiche ed anticoncorrenziali ed alle denunciate invasioni passivizzanti dei mondi della vita (cfr. l'ultimo volume di Habermas ^[5])? Il *digital constitutionalism* (che in Ue ha optato per la linea forte e non solo per l'autoregolamentazione del settore, nella scelta di settori di grave rischio e di divieti assoluti di alcune prassi) è all'altezza dei principi e degli obiettivi che declama o opererà come la Nottola di Minerva (come ha rischiato di essere lo stesso regolamento AI ACT nel non aver previsto originariamente i meccanismi di intelligenza generativa)?

Ci sono infine gli aspetti rischiosi già ampiamente esaminati in una sterminata letteratura: gli effetti sul mondo del lavoro ([6]) e sul lavoro giudiziario ([7]) che potrebbero, se non governati o bilanciati, provocare reazioni molto negative nell'opinione pubblica: aspetti sui quali anche l'UE sembra essere in affanno, se non altro nella progettazione di misure all'altezza delle sfide in corso.

Termino accennando all'altra dimensione più politico- istituzionale del tema: una cosa è disciplinare un settore, un' altra governarlo e indirizzarlo. La competitività UE può essere solo legata, come sino ad oggi è avvenuto sul tema della *privacy* (con il cosiddetto *Bruxelles effect*), ai suoi aspetti legal-costituzionali ma senza politiche pubbliche adeguate e di caratura globale? E' mai possibile che tra le 10 maggiori aziende tecnologiche non vi sia neppure una impresa europea e che nessuno stato (la migliore è la Francia) disponga di una sua *policy* su questo fronte correlata ad investimenti di un qualche rilievo? Vorrei ricordare i dubbi espressi dal Prof. Oreste Pollicino sulle pagine del Sole24ore sulla possibilità di replicare i successi del *Bruxelles effect* anche in questa materia (AI) ben più delicata e strategica.

Da ultimo la questione del dominio sui dati personali (non uso l'indigeribile termine "sovranità"): anche l'imponente normativa UE è sufficiente per arrivare a conferire ad ogni individuo la possibilità di disporre liberamente dei suoi dati?

Importanza straordinaria del tema se si assume, come necessario, che il capitalismo è ormai prevalentemente "estrattivo" e "data driven" per cui da questa utilizzazione di dubbia legalità la comunità che produce questi dati in una sorta di "intelligenza collettiva" (per usare l'espressione di Pierre Lévy ([8]) non riceve abbastanza, non guadagna per i suoi appartenenti una libertà di partenza. Anche il sistema europeo completato sarà davvero "umanista", senza robusti correttivi di politiche e fiscali e sociali ([9])?

Giuseppe Bronzini

Segretario generale Movimento europeo

[1] Cfr. la pregevole *Dichiarazione sui diritti e i principi digitali per il decennio digitale* del 15.12. 2022 che rappresenta una sorta di Manifesto filosofico-istituzionale del processo di regolazione nel suo complesso. Sulla Dichiarazione rimando al mio *Diritti e principi per il decennio digitale: i tre Presidenti sottoscrivono la Dichiarazione comune* in Newsletter del Movimento europeo Gennaio 2023

[2] Cfr. la Tavola rotonda su "*Le iniziative dell'Unione europea sul lavoro tramite piattaforme digitali*" in RGL, n.3/2022 p. 507 ss. in particolare l'intervento di Adalberto Perulli

[3] Cfr. T.W. Adorno, M. Horkheimer *Dialettica dell'illuminismo*, 1974 Einaudi, p. 45: "quanto è più complicato e più sottile l'apparato sociale, economico e scientifico, a cui il sistema produttivo ha adattato da tempo il corpo che lo serve e tanto più povere le esperienze di cui questo corpo è capace".

[4] K. Kelly *L'inevitabile*, Il Mulino, 2022

[5] J. Habermas *Nuovo mutamento della sfera pubblica e politica deliberativa*, Raffaello Cortina Editore 2023

[6] Cfr. la survey appena pubblicata di E. Dagnino sul sito del Cnel su *Intelligenza artificiale e mercati del lavoro*: [INTELLIGENZA ARTIFICIALE E MERCATO DEL LAVORO \(cnel.it\)](#).

[7] Cfr. il parere del Febbraio 2024 del Comitato consultivo dei giudici europei per il Consiglio d'Europa *Moving forward: the use of assistive technology in the judiciary* che offre paletti importanti, anche se non paralizzanti l'innovazione, per l'uso dell'AI nel lavoro giudiziario: [The CCJE adopts Opinion No. 26 \(2023\) "Moving forward: the use of assistive technology in the judiciary" - Human Rights and Rule of Law \(coe.int\)](#)

[8] Cfr. la bella introduzione del Volume *Il virtuale. La rivoluzione digitale l'umano*, Meltemi 2023

[9] Questa necessità sembra avvertita anche dai grandi innovatori come Sam Altman, il fondatore di Open AI, società produttrice di Chatpot GPT, che insieme ad altri imprenditori della Silicon Valley, anni orsono fondò un'associazione filantropica (*X Combinator*) con lo scopo di assicurare forme di "reddito minimo" per le zone più colpite dalla disoccupazione tecnologica in un paese come gli USA nel quale il pubblico non garantisce neppure l'accesso a tutti all'assistenza sanitaria.